

Regolamento del Servizio Accoglienza Temporanea in RSA ad accesso privato

SAT

Approvato al Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 008 di data 19 febbraio 2024 Modificato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 069 di data 13 dicembre 2024

Art. 1 Oggetto del Regolamento

- Il presente regolamento disciplina il Servizio di Accoglienza Temporanea in Residenza Sanitaria Assistenziale ad accesso privato (di seguito denominato SAT). L'accoglienza è prevista nei posti letto RSA gestiti dall'A.p.s.p. C. Vannetti (di seguito Vannetti) non negoziati con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito APSS).
- 2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento Interno e al Regolamento Sanitario delle RSA della Vannetti.

Art. 2 Qualità del servizio

1. I livelli assistenziali e gli standard di qualità del SAT sono quelli previsti per i residenti accolti nei posti letto RSA negoziati con l'APSS, nel rispetto della legislazione provinciale, delle direttive annuali provinciali e della Carta dei servizi RSA della Vannetti. L'utente del SAT ha la facoltà di mantenere il proprio medico di medicina generale o di avvalersi del servizio medico della Vannetti, con contestuale revoca del proprio medico.

Art. 3 Destinatari del servizio

- 1. Possono accedere al SAT persone:
 - a) dichiarate non autosufficienti dall'Unità Valutativa Multidisciplinare (abbr. UVM) di riferimento;
 - b) ovvero che abbiano presentato all'UVM di riferimento domanda di accertamento della non autosufficienza;
 - c) ovvero che abbiano l'esigenza, attestata dal medico di medicina generale, di risolvere con l'accoglienza temporanea in RSA una difficoltà contingente di disporre di adeguata assistenza a domicilio, anche in conseguenza dell'insorgenza nella rete familiare di problemi di natura prevalentemente sociale,

Art. 4 Accesso al servizio

1. Il diretto interessato o un suo familiare di riferimento, tutore o amministratore di sostegno,

- presenta alla Vannetti la domanda di accesso al SAT utilizzando la modulistica predisposta.
- 2. La domanda di ammissione è valutata dal Dirigente medico o in sua assenza dal medico curante presente in RSA, con la collaborazione della Responsabile dell'Area assistenziale o in sua assenza di altra figura preposta al coordinamento sociale o assistenziale.
- 3. La valutazione della domanda di accesso risponde all'esigenza:
 - a) di conoscere il quadro dei bisogni di cura della persona in vista dell'accoglienza temporanea in RSA;
 - b) di verificare la compatibilità tra le condizioni del richiedente e le caratteristiche del posto letto disponibile e del relativo nucleo assistenziale;
 - c) di classificare il livello di fabbisogno assistenziale dell'interessato ai fini dell'applicazione del più adeguato regime assistenziale e della conseguente tariffa sanitaria.
- 4. La Vannetti può chiedere di poter verificare direttamente, attraverso il proprio medico, le condizioni di salute del richiedente.
- 5. La domanda di ammissione può essere respinta qualora la condizione del richiedente o dell'interessato non sia compatibile con le esigenze igienico-sanitarie della RSA e con le sue capacità assistenziali.
- 6. Nel caso in cui sia disponibile un posto letto RSA, l'addetto della Vannetti comunica per le vie brevi (telefono o SMS o e-mail) al richiedente la sussistenza della possibilità di accoglienza temporanea in un determinato posto letto RSA. Il richiedente è tenuto a comunicare l'accettazione o il rifiuto della proposta di accoglienza in RSA entro 3 giorni. Nel caso in cui non sia disponibile un posto letto RSA, la domanda di ammissione rimane sospesa fino al verificarsi delle condizioni per l'accoglienza.
- 7. Il richiedente al momento dell'accettazione della proposta di accoglienza in RSA è tenuto a sottoscrivere l'impegno a pagare interamente la retta di ricovero a suo carico e a versare il deposito cauzionale.

Art. 5 Criteri di precedenza

- 1. Qualora siano presenti più domande di ammissione sospese per indisponibilità di posti letto, il posto letto che si rende disponibile è offerto a uno dei richiedenti, selezionato considerando in modo congiunto i seguenti fattori: caratteristiche del posto letto disponibile, profilo di non autosufficienza o dei bisogni di assistenza e di cura, esigenze personali/familiari specifiche o con carattere di urgenza, data di presentazione della domanda, esigenza di salvaguardare il buon andamento della gestione della RSA, presenza di eventuali prenotazioni. La lista delle domande in attesa è dinamica e non viene resa pubblica.
- Ai fini di assicurare il rispetto del principio d'imparzialità e di contrastare il rischio corruttivo, la selezione discrezionale del richiedente al quale proporre l'accoglienza temporanea in RSA è effettuata collegialmente dal Dirigente medico, dalla Responsabile dell'Area assistenziale e dal Direttore.

Art. 6 Durata dell'accoglienza temporanea in RSA

 La durata presunta dell'accoglienza temporanea in RSA è indicata nella domanda di ammissione. Il periodo di utilizzo del SAT può essere prenotato d'intesa con la Vannetti. La durata concordata è stabilita contestualmente con l'accettazione della proposta di accoglienza in RSA. La durata massima del periodo di accoglienza in RSA è di un anno e il

- termine può essere prorogato d'intesa tra le parti. L'utente può essere dimesso su sua richiesta in qualsiasi momento. La Vannetti dimette l'utente in caso di mancato pagamento della retta applicata con un preavviso di 15 giorni.
- La Vannetti non avvia il procedimento per il trasferimento della residenza presso la RSA per gli utenti del SAT, tranne casi particolari da verificare preliminarmente con il Comune di Rovereto.

Art. 7 Regime tariffario

- 1. Agli utenti del SAT è applicata la retta alberghiera prevista per i residenti accolti nei posti letto RSA convenzionati con l'APSS, alla quale va sommata una retta sanitaria.
- 2. Agli utenti del SAT si applicano le tariffe definite annualmente dal Consiglio di Amministrazione
- 3. L'acquisizione di farmaci e di presidi sanitari è assicurata attraverso le modalità normalmente previste dal servizio sanitario provinciale per i residenti al proprio domicilio. Eventuali costi per l'acquisto di farmaci non ricompresi nel prontuario farmaceutico o di presidi sanitari non riconosciuti dal servizio sanitario provinciale sono a carico dell'utente.
- 4. In caso di assenza temporanea dalla RSA durante il periodo di accoglienza si applica solamente la retta alberghiera, ridotta nella misura prevista dal Consiglio di amministrazione per i posti letto convenzionati con l'APSS.
- 5. La retta è addebitata dal giorno in cui il beneficiario è accolto in RSA e non viene fatturato il giorno di dimissione. Nel caso in cui l'accoglienza in RSA abbia inizio dopo il terzo giorno dalla data di accettazione della proposta di accoglienza, la retta è addebitata dal terzo giorno dalla data di accettazione della proposta di ricovero.
- 6. In caso di cambiamento del livello di fabbisogno assistenziale e conseguentemente del regime assistenziale durante il periodo di accoglienza temporanea in RSA, la retta sanitaria è conseguentemente modificata dalla data successiva a quella di accertamento del cambiamento verificatosi nello stato di salute o disabilità, attestato dal Dirigente medico.
- 7. Contestualmente con l'accettazione della proposta di accoglienza in RSA, l'interessato costituisce un deposito cauzionale infruttifero d'importo pari alla retta giornaliera a suo carico moltiplicata per trenta, dal quale la Vannetti potrà attingere per sanare eventuali morosità. Il deposito sarà restituito al termine del ricovero.

Art. 8 Modulistica

 La modulistica e le procedure di gestione concernenti il SAT sono approvate dal Direttore della Vannetti.

Art. 9 Persone accolte in posti letto convenzionati con altri servizi sanitari regionali

 I posti letto non negoziati con l'APSS possono essere utilizzati per persone inviate sulla base di rapporti convenzionali della Vannetti con altri servizi sanitari regionali, con applicazione delle tariffe sanitarie previste in questo caso dalle Direttive provinciali per la gestione delle RSA.

Art. 10 Norma transitoria

- 1. Il "Regolamento del servizio RSA posti letto non convenzionati con l'APSS" approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione di data 27 gennaio 2016 ottobre 2010 n. 3 e successivamente modificato è abrogato dalla data di entrata in vigore del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 di data 19 febbraio 2024, che lo sostituisce.
- 2. Le modifiche introdotte con Deliberazione n. 069 del 13/12/2024 assumeranno efficacia dal 1° gennaio 2025.